

COMUNE DI CASAPEENNA

Provincia di Caserta

Codice Fiscale e Partita IVA : 81001750611
Tel: Centralino 081/8165611- Sindaco 081/8165627 –Fax 081/ 8165640
E-Mail: comune-casapeenna@libero.it

Originale
Copia

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N 22 del 03/07/2015

OGGETTO: Nuovo Statuto della Soc. Agrorinasce e del Regolamento sul controllo Analogo-Approvazione

L'anno **duemilaquindici addì 03 del mese di Luglio alle ore 17.15** il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito nella Sala Consiliare nelle persone dei sigg

				Presente	Assente
1	Fontana	Domenico	Presidente	X	
2	De Rosa	Marcello	Sindaco	X	
3	Zagaria	Giustina	Vice Sindaco	X	
4	Zagaria	Raffaella	Consigliere	X	
5	Nocera	Nicolina	Consigliere	X	
6	Diana	Michele	Consigliere	X	
7	Massaro	Bernardo	Consigliere	x	
8	Cirillo	Giuseppe	Consigliere	X	
9	Ardente	Angelo	Consigliere	X	
10	Garofalo	Antonio	Consigliere	X	
11	Petrillo	Battistina	Consigliere	X	
12	Cangiano	Raffaele	Consigliere	X	
13	Donciglio	Rosa	Consigliere	X	

Totale : Presenti 13 Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Pasquale Giordano , il quale provvede alla redazione del Presente verbale dando atto, altresì, che sono:

Carica	Presente	Assente
Assessore Esterno Capoluongo M. Michela	x	

Domenico Fontana nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto.

Proposta di deliberazione avente ad oggetto	APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' AGRORINASCE E DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO.
---	---

Relaziona l'argomento l'assessore Esterno Capoluogo Maria Michela l Consigliere che illustra che a seguito dell'assemblea straordinaria tenutasi dall'agrorinasce sono state apportate alcune modifiche di carattere meramente formale e di alcune di caratteristiche sostanziale, in particolare fa riferimento alla possibilità che con la riforma statutaria si attribuisce ad Agrorinasce la facoltà di fungere da centrale di committenza e beneficio dei comuni che si intendono delegare al consorzio tali funzioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n.2 del 26/04/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata l'adozione di un nuovo schema di statuto alla luce di nuova normativa societaria della società Agrorinasce- Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio. Vista la nota del 17/02/2015 assunta a prot. n.3484 del 28/05/2015, della predetta società, con la quale veniva trasmesso nuovo schema di statuto e del regolamento congiunto per il controllo analogo da approvarsi dai singoli Consigli Comunali delle Amministrazioni soci e dell'Agrorinasce per essere definitivamente approvati dall'Assemblea Straordinaria dei giudici soci di Agrorinasce ;

Visto il nuovo statuto della società consortile e responsabilità limitata denominata "AGRORINASCE s.c.r.l" composto da n.39 articoli;

Visto altresì il "regolamento di attuazione del controllo analogo " composto da n.6 articoli.

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo statuto della società agrorinasce nonché il regolamento di attuazione del controllo analogo;

Dopo ampie discussioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi del novellato art. 49, comma 1, del T.U n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.9.

Astenuti n.1 (R. Cangiano);

Contrari n.3 (Garofalo-Petrillo-Donciglio)

Votazione palese sull' immediata esecutività

Con voti favorevoli n.9.

Astenuti n.1 (R. Cangiano);

Contrari n.3 (Garofalo-Petrillo-Donciglio)

DELIBERA

Per quanto sopra rappresentato che qui si intende integralmente trascritto.

1. Approvare, siccome approva il nuovo statuto della società composto n. articoli che forma parte integrante e sostanziale
2. Approvare, siccome approva il regolamento di attuazione del controllo analogo della società composto n. articoli che forma parte integrante e sostanziale

Esaurita la discussione dell'argomento, interviene il Consigliere Comunale di

rappresentanza Zagaria Raffaella, la quale pone a verbale la seguente dichiarazione:

"Ringrazio il gruppo di "Noi Casapesenna" ed il gruppo di "Forza Italia" per l'augurio della mia elezione a consigliere provinciale e di buon lavoro alla Provincia nel quale consiglio precedente ero assente per motivi istituzionali". Annuncio le dimissioni da capogruppo di "Casapesenna in positivo" istituendo un nuovo gruppo consiliare del Partito Democratico (PD) avendo aderito al Gruppo Provinciale del PD.

Interviene il presidente del consiglio Fontana Domenico il quale anch'esso si dimette dal gruppo "Casapesenna in positivo" per far parte del gruppo consiliare del Partito Democratico (PD).

La seduta si scioglie alle ore 16,15.



Spett.le
Comune di S. Cipriano d'Aversa
Via Roma, 6
81036 S. Cipriano d'Aversa

Spett.le
Comune di Casapesenna
Corso Europa,
81033 Casapesenna

Spett.le
Comune di Casal di Principe
Via Matteotti
81033 Casal di Principe (CE)

Spett.le
Comune di Villa Literno
Piazza Municipio
Villa Literno (CE)

Spett.le
Comune di S. Maria La Fossa
Piazza Europa
81050 S. Maria La Fossa (CE)

Spett.le
Comune di S. Marcellino
Piazza Municipio
81031 S. Marcellino (CE)

Prot. 90
Casal di Principe, 17.02.2015

Oggetto: Rinvio assemblea straordinaria per approvazione del nuovo schema di Statuto e del regolamento congiunto per il controllo analogo

Illustri Soci,

si fa seguito alla nostra comunicazione del 26 gennaio scorso che rinviava l'assemblea straordinaria all'approvazione dello Statuto di Agrorinasce, integrato e adeguato alle norme entrate in vigore negli ultimi anni, per trasmettere:

- 1) Copia dello Statuto integrato e modificato dal lavoro di Agrorinasce con i rappresentanti dei Comuni soci e verificato dal notaio incaricato dott. Nicola Rotondano. Si trasmettono due copie dello Statuto, una delle quali con le parti evidenziate in rosso rispetto alla versione precedente;
- 2) Copia del regolamento per il controllo analogo congiunto dei Comuni soci sull'attività di Agrorinasce.

Come da intese con i segretari comunali e il notaio incaricato, tali atti dovranno essere prima approvati dai singoli Consigli Comunali delle Amministrazioni socie e poi definitivamente

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

Approvato dal Comune di
con deliberazione n. ...
Approvato dall'Assemblea dei soci di Agrorinasce
verbale del -----

Art. 1- Oggetto, definizioni e riferimenti generali

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di Agrorinasce s.c.r.l., disciplina l'esercizio del controllo analogo che gli Enti soci esercitano sulla società per azioni a capitale interamente pubblico "Agrorinasce s.c. a r.l.", di seguito "Società", individuandone tipologia e modalità, nel rispetto della normativa di riferimento per le società in *house* e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento *in house* lo Statuto della Società prevede già, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Civile:

- all'art. 13 che "L'assemblea autorizza inoltre, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5), c.c., il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti:

- a) la cessione e la dismissione di rami d'azienda;
- b) le operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate;
- c) l'acquisto di partecipazioni societarie;
- d) ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
- e) l'esecuzione di ogni operazione societaria, anche se di ordinaria amministrazione, che importi un impegno finanziario per la società superiore ad Euro 50.000,00.

L'assemblea esprime inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno, il proprio parere sul bilancio preventivo annuale, sul piano industriale e su altri eventuali documenti di tipo programmatico, predisposti dall'organo amministrativo prima della deliberazione di approvazione da parte dell'organo amministrativo stesso."

- all' art. 20, che la nomina degli Amministratori e del Presidente sia espressione dell'Assemblea dei soci;

- all'art. 26 che la nomina dell'Organo di controllo sia espressione dell'Assemblea dei soci.

Inoltre la Società è dotata di Contratti di servizio con i Comuni soci.

Art. 2 - Il Comitato di coordinamento dei Soci

2.1 Composizione e nomina

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Comuni medesimi istituiscono il "Comitato di coordinamento dei soci di Agrorinasce" nel prosieguo "Comitato" composto dai legali Rappresentanti di ciascun Comune socio o da un membro opportunamente delegato dallo stesso, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari a uno.

I delegati sono scelti esclusivamente:

- a) nell'ambito del Consiglio Comunale;
- b) tra coloro che ricoprono la funzione di Segretario o dirigente dell'Ente locale; La delega deve essere rilasciata indicando nome, cognome e carica o funzione ricoperta presso l'Ente locale. La stessa è sempre revocabile.

Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso consulenti, esperti e dipendenti di della Società i quali dovranno riferire sugli argomenti richiesti.

Art. 4 Poteri ispettivi del Comitato

Il Comitato potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo *in itinere* dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 5 – Segreteria di supporto al Coordinamento

E' costituita una Segreteria di supporto al Coordinamento composta da un Segretario comunale nominato dal Comitato, coadiuvato dall'Amministratore Delegato di Agrorinasce, con funzioni di assistenza, istruzione, verbalizzazione e trasmissione degli atti adottati.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, per la Segreteria di supporto non sono previsti compensi.

Art. 6 – Approvazione modifiche del presente Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato dall'Assemblea dei soci all'unanimità e potrà essere modificato dalla stessa sempre all'unanimità. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

Approvato dal Comune di
con deliberazione n. ...
Approvato dall'Assemblea dei soci di Agrorinasce
verbale del ----

Art. 1- Oggetto, definizioni e riferimenti generali

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di Agrorinasce s.c.r.l., disciplina l'esercizio del controllo analogo che gli Enti soci esercitano sulla società per azioni a capitale interamente pubblico "Agrorinasce s.c. a r.l.", di seguito "Società", individuandone tipologia e modalità, nel rispetto della normativa di riferimento per le società in *house* e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento *in house* lo Statuto della Società prevede già, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Civile:

- all'art. 13 che "L'assemblea autorizza inoltre, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5), c.c., il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti:

- a) la cessione e la dismissione di rami d'azienda;
- b) le operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate;
- c) l'acquisto di partecipazioni societarie;
- d) ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
- e) l'esecuzione di ogni operazione societaria, anche se di ordinaria amministrazione, che importi un impegno finanziario per la società superiore ad Euro 50.000,00.

L'assemblea esprime inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno, il proprio parere sul bilancio preventivo annuale, sul piano industriale e su altri eventuali documenti di tipo programmatico, predisposti dall'organo amministrativo prima della deliberazione di approvazione da parte dell'organo amministrativo stesso."

- all' art. 20, che la nomina degli Amministratori e del Presidente sia espressione dell'Assemblea dei soci;

- all'art. 26 che la nomina dell'Organo di controllo sia espressione dell'Assemblea dei soci.

Inoltre la Società è dotata di Contratti di servizio con i Comuni soci.

Art. 2 - Il Comitato di coordinamento dei Soci

2.1 Composizione e nomina

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Comuni medesimi istituiscono il "Comitato di coordinamento dei soci di Agrorinasce" nel prosieguo "Comitato" composto dai legali Rappresentanti di ciascun Comune socio o da un membro opportunamente delegato dallo stesso, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari a uno.

I delegati sono scelti esclusivamente:

- a) nell'ambito del Consiglio Comunale;
- b) tra coloro che ricoprono la funzione di Segretario o dirigente dell'Ente locale; La delega deve essere rilasciata indicando nome, cognome e carica o funzione ricoperta presso l'Ente locale. La stessa è sempre revocabile.

I membri del Comitato cessano dall'incarico allo scadere del loro mandato elettorale o del mandato elettorale di chi li ha delegati, ovvero al venir meno della funzione ricoperta dal delegato presso l'Ente locale.

La perdita della qualità di socio determina l'immediato venir meno di componente del Comitato di coordinamento.

2.2 Competenze

Il Comitato di coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, finalizzato alla supervisione e al controllo dell'attività sociale.

A tal fine il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno.

I seguenti atti possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della Società solo previo parere favorevole del Coordinamento:

- approvazione del bilancio preventivo annuale, del piano di gestione e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico quali piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimenti di breve e lungo periodo;
- atti di straordinaria amministrazione.

Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi aziendali così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società successivamente al parere vincolante di cui al precedente paragrafo, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Restano esclusi dalle competenze del Comitato i rimanenti atti di diretta competenza societaria assembleare, realizzandosi automaticamente in quella sede il controllo analogo di tutti i soci quali il bilancio di esercizio, la nomina e i compensi delle cariche sociali.

2.3 – Presidenza del Comitato di coordinamento

Nella prima riunione, convocata e presieduta dal rappresentante del socio Comune di San Cipriano d'Aversa, il Comitato di coordinamento nominerà al suo interno il Presidente, che rimarrà in carica per tre anni.

Qualora venga a mancare il Presidente prima della scadenza naturale dei tre anni, anche nel caso di cessazione anticipata dall'incarico, si procederà a nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

2.4 - Durata e compenso del Coordinamento

Il Comitato di coordinamento ha durata coincidente con quella della Società AGRORINASCE s.c.a r.l.. I componenti del Comitato di coordinamento per lo svolgimento del loro incarico non percepiranno dalla Società alcun compenso né rimborso spese.

Art. 3 - Funzionamento del Comitato di coordinamento

Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal suo Presidente, ovvero su richiesta di ciascun Ente locale, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno.

Quando il Comitato è chiamato ad esprimersi sul bilancio economico preventivo dovrà formulare il proprio parere almeno cinque giorni prima dell'Assemblea dei soci. A tal fine le convocazioni delle Assemblee dei soci saranno inviate anche alla Segreteria di supporto del Comitato.

Con riferimento agli altri atti di competenza di cui all'art. 2 punto 2.2. il Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere ai componenti del Comitato, per il tramite della Segreteria di supporto, lo schema della deliberazione o atto che intende assumere.

In entrambi i casi il Comitato è tenuto a trasmettere alla Società il relativo parere entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

In mancanza del parere alla scadenza dei termini sopra previsti lo stesso sarà considerato favorevole.

Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Comitato proposte o problematiche attinenti alla gestione.

Le sedute del coordinamento sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Coordinamento si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità in una votazione, prevale il voto del Presidente del Comitato e, in assenza di quest'ultimo, del componente più anziano di età.

Delle sedute è redatto apposito verbale.

Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso consulenti, esperti e dipendenti di della Società i quali dovranno riferire sugli argomenti richiesti.

Art. 4 Poteri ispettivi del Comitato

Il Comitato potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo *in itinere* dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

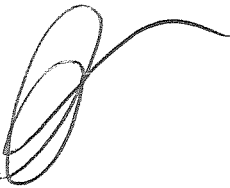
Art. 5 – Segreteria di supporto al Coordinamento

E' costituita una Segreteria di supporto al Coordinamento composta da un Segretario comunale nominato dal Comitato, coadiuvato dall'Amministratore Delegato di Agrorinasce, con funzioni di assistenza, istruzione, verbalizzazione e trasmissione degli atti adottati.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, per la Segreteria di supporto non sono previsti compensi.

Art. 6 – Approvazione modifiche del presente Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato dall'Assemblea dei soci all'unanimità e potrà essere modificato dalla stessa sempre all'unanimità. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

1177. ~~8877777777~~
26/05/2015


S T A T U T O

della società consortile a responsabilità limitata denominata

"A G R O R I N A S C E s.c.r.l."

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E

LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Società Consortile a Responsabilità limitata"

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, è costituita una società a responsabilità limitata con scopo consortile a capitale interamente pubblico, denominata:

A G R O R I N A S C E

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E

LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

società consortile a responsabilità limitata"

in sigla: "AGRORINASCE S.c.r.l."

ARTICOLO 2

SEDE

La società ha sede legale in **SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)**.

Essa ha facoltà di istituire altrove, e di sopprimere, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze e recapiti, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della società è stabilita dalla data della sua costituzione, fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31 dicembre 2030) salvo proroga od anticipato scioglimento, ritualmente deliberati.

ARTICOLO 4

OGGETTO e SCOPO CONSORTILE

I Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, ed al fine di coordinare l'azione di riscatto sociale che intendono perseguire, si sono determinati a costituire fra loro la presente società consortile a responsabilità limitata, che si prefigge lo scopo di intraprendere iniziative concrete atte al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area dei Comuni, attraverso la realizzazione di progetti tesi al recupero giovanile, a migliorare la qualità della vita ed a sanare il degrado ambientale, interrompendo il circolo vizioso esistente fra disoccupazione e criminalità, nell'ottica di conseguire uno sviluppo sostenibile. Essa persegue, altresì, la finalità di promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione dell'attività e dei servizi dei Comuni consorziati mediante la creazione di un'organizzazione comune atta a coordinare e disciplinare i rispettivi indirizzi gestionali, e tesa ad ottimizzare i risultati evitando i possibili effetti dispersivi di azioni individuali.

All'uopo essa si propone di:

=a= attuare iniziative, interventi, progetti ed azioni che abbiano il principale scopo di diffondere la cultura della legalità in tutto il territorio, come convegni, corsi di formazione, protocolli di legalità con le amministrazioni comunali socie, recupero ad uso sociale e/o produttivo e gestione di beni confiscati alla camorra, videosorveglianza di aree sensibili concordate con Amministrazioni comunali socie e quant'altro in materia;

=b= contribuire a circoscrivere il problema del cd. "lavoro nero", prestando assistenza alle aziende sommerse, onde incoraggiarle ad operare nella trasparenza e nella legalità;

=c= promuovere la riqualificazione urbana ed ambientale del territorio anche attraverso iniziative per la produzione e distribuzione di energia a scarso impatto ambientale e/o per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e quant'altro utile a migliorare la qualità di vita di imprese e cittadini e rilanciando, nel contempo, l'immagine del territorio;

=d= istituire corsi di formazione mirati per la diffusione della cultura della legalità e per favorire lo sviluppo socio economico del territorio, attraverso i quali recuperare alla legalità la maggior parte dei minori "a rischio";

=e= ridurre il tasso di dispersione scolastica, creando uno stabile contatto con i genitori, finalizzato ad accentuare la propensione allo scambio culturale e lo spirito di aggregazione sociale, inteso come strumento primario di lotta contro la cultura della violenza;

=f= promuovere, costruire, gestire centri aggregativi, quali: centri sportivi polivalenti, centri sociali con biblioteca, cineteca, spazio per teatro - musica, ludoteca per bambini, dotati di collegamento multimediale via Internet sia per l'accesso ad informazioni che a banche dati di utilità sociale;

=g= collaborare con gli istituti scolastici favorendo un più adeguato standard qualitativo delle strutture esistenti anche attraverso la fornitura di beni mobili, attrezzature e laboratori didattici;

=h= interagire con le organizzazioni umanitarie e di volontariato, al fine di sostenere moralmente e materialmente le famiglie più disagiate;

=i= promuovere ed incoraggiare la spinta all'associazionismo non lucrativo di utilità sociale (ONLUS);

=l= promuovere, costruire ed istituire centri di studio e di monitoraggio dei fenomeni di criminalità, od associarsi ad iniziative già operanti in questo settore;

=m= avviare i cittadini ad una cultura di autonomia lavorativa, anche sostenendo iniziative atte a determinare le condizioni per il proliferare di piccole imprese, nei settori produttivi e nel settore dell'artigianato; creare, all'uopo, aree attrezzate per le imprese, recuperando, nel contempo, quelle dismesse;

=n= amministrare, gestire le aree attrezzate per le imprese, comunque denominate, promuovendo servizi per le imprese insediate e fungere da stazione appaltante per le attività di manutenzione ordinaria, di custodia e di sicurezza, inclusa la videosorveglianza delle aree;

=o= avviare iniziative di imprenditoria giovanile, anche attraverso l'istituzione di un centro di informazione, formazione ed assistenza all'imprenditorialità;

=p= migliorare le condizioni di accesso al credito per artigiani e piccole e medie imprese;

=q= favorire l'organizzazione di iniziative culturali a respiro nazionale, anche al fine di creare i presupposti per affrancare l'ambito territoriale interessato dall'immagine negativa causata dalla diffusa tendenza ad attribuire alla generalità dei cittadini comportamenti ai margini della legalità. A tal fine la società potrà promuovere ed attuare iniziative editoriali di qualunque genere;

ARTICOLO 5
RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATORI

I rapporti tra i soci e la società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalle norme di diritto interno sulle società in house providing sottoposte a controllo totalitario congiunto da parte di tutti i soci Enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente ed affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, secondo le modalità previste nel presente statuto e da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

I Comuni consorziati esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società e trovano la massima espressione rappresentativa nell'organo assembleare.

L'immedesimazione dei rappresentanti degli Enti con l'organo sovrano della società sintetizza, pertanto, in maniera esaustiva ogni esigenza di raccordo di quest'ultima con gli Enti fondatori, che ne esprimono la volontà collegiale.

Al fine di una corretta informativa circa gli sviluppi e l'esito dell'azione congiunta, inoltre, l'organo esecutivo della società dovrà redigere una relazione semestrale da sottoporre al vaglio dell'assemblea, e da comunicare, altresì, ai Comuni secondo le modalità fissate nel regolamento di controllo analogo.

I Comuni aderenti, a loro volta, secondo le modalità fissate nel regolamento di controllo analogo, sono impegnati a trasmettere tempestivamente al consiglio di amministrazione le deliberazioni e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con l'attività sociale.

TITOLO SECONDO
CAPITALE SOCIALE
ARTICOLO 6

CAPITALE - PARTECIPAZIONI

Il capitale sociale è statutariamente fissato in **Euro centoventimila/00 (Euro 120.000,00)**.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

Il capitale sociale può essere posseduto soltanto da Enti pubblici. In nessun caso possono essere esercitati per le

=r= costituire centrale di committenza per conto dei Comuni soci ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;

=s= prestare servizi di assistenza ad investitori od Enti interessati a realizzare iniziative nell'area. A tal fine essa effettuerà:

- analisi della situazione esistente nei territori dei Comuni soci, dal punto di vista delle attuali attività operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine, anche sulla base dei progetti e dei piani degli operatori presenti nel territorio stesso, nonché successivamente, di quelli intenzionati ad insediarsi nell'immediato;

- individuazione dei fattori critici e del potenziale dell'area stessa, considerata in un contesto nazionale ed internazionale;

- studio e realizzazione di un piano di promozione del progetto di rilancio, con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali ed internazionali, in iniziative del territorio. In particolare, la società opererà per:

- = individuare, a livello territoriale e settoriale, programmi di sviluppo che consentano opportunità di creazione di imprese;

- = individuare e valutare le iniziative imprenditoriali attivabili nell'area dei Comuni soci;

- = predisporre la progettazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria per i progetti di cui al punto precedente;

- = orientare gli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche;

- = promuovere, od eventualmente gestire, anche attraverso società all'uopo individuate, il riutilizzo degli immobili e degli impianti di produzione dismessi che insistono sull'area, per la loro riconversione;

- = individuare, nell'ambito dei progetti attuati e degli strumenti già attivati, la consistenza e le tipologie della forza-lavoro esistente nella zona e di quella eccedente per dismissioni di attività, individuando le possibilità di occupazione nelle nuove iniziative e le forme migliori di gestione transitoria degli esuberanti, indicando i possibili strumenti di gestione attiva del personale, offerti dalla legislazione vigente.

La società consortile potrà, inoltre:

- acquistare e/o prendere in affitto macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quant'altro sia funzionale o strumentale all'attività consortile;

- partecipare a gare d'appalto, stipulando i relativi contratti;

- gestire centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune, con specifico riferimento ai servizi tecnici strumentali all'attuazione del sottoprogramma operativo di cui innanzi;

- acquistare, vendere, permutare, concedere o prendere in locazione mobili ed immobili necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto degli stessi servizi e/o strutture, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio;

- acquisire partecipazioni o cointeressenze in altre società od imprese aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

- compiere tutte le operazioni contrattuali anche di natura immobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, compreso l'accesso a fonti di finanziamento agevolato, sia regionali, che statali e comunitarie.

=r= costituire centrale di committenza per conto dei Comuni soci ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;

=s= prestare servizi di assistenza ad investitori od Enti interessati a realizzare iniziative nell'area. A tal fine essa effettuerà:

- analisi della situazione esistente nei territori dei Comuni soci, dal punto di vista delle attuali attività operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine, anche sulla base dei progetti e dei piani degli operatori presenti nel territorio stesso, nonché successivamente, di quelli intenzionati ad insediarsi nell'immediato;

- individuazione dei fattori critici e del potenziale dell'area stessa, considerata in un contesto nazionale ed internazionale;

- studio e realizzazione di un piano di promozione del progetto di rilancio, con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali ed internazionali, in iniziative del territorio. In particolare, la società opererà per:

- = individuare, a livello territoriale e settoriale, programmi di sviluppo che consentano opportunità di creazione di imprese;

- = individuare e valutare le iniziative imprenditoriali attivabili nell'area dei Comuni soci;

- = predisporre la progettazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria per i progetti di cui al punto precedente;

- = orientare gli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche;

- = promuovere, od eventualmente gestire, anche attraverso società all'uopo individuate, il riutilizzo degli immobili e degli impianti di produzione dismessi che insistono sull'area, per la loro riconversione;

- = individuare, nell'ambito dei progetti attuati e degli strumenti già attivati, la consistenza e le tipologie della forza-lavoro esistente nella zona e di quella eccedente per dismissioni di attività, individuando le possibilità di occupazione nelle nuove iniziative e le forme migliori di gestione transitoria degli esuberanti, indicando i possibili strumenti di gestione attiva del personale, offerti dalla legislazione vigente.

La società consortile potrà, inoltre:

- acquistare e/o prendere in affitto macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quant'altro sia funzionale o strumentale all'attività consortile;

- partecipare a gare d'appalto, stipulando i relativi contratti;

- gestire centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune, con specifico riferimento ai servizi tecnici strumentali all'attuazione del sottoprogramma operativo di cui innanzi;

- acquistare, vendere, permutare, concedere o prendere in locazione mobili ed immobili necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto degli stessi servizi e/o strutture, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio;

- acquisire partecipazioni o cointeressenze in altre società od imprese aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

- compiere tutte le operazioni contrattuali anche di natura immobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, compreso l'accesso a fonti di finanziamento agevolato, sia regionali, che statali e comunitarie.

ARTICOLO 5
RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATORI

I rapporti tra i soci e la società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalle norme di diritto interno sulle società *in house providing* sottoposte a controllo totalitario congiunto da parte di tutti i soci Enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente ed affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, secondo le modalità previste nel presente statuto e da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

I Comuni consorziati esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società e trovano la massima espressione rappresentativa nell'organo assembleare.

L'immedesimazione dei rappresentanti degli Enti con l'organo sovrano della società sintetizza, pertanto, in maniera esaustiva ogni esigenza di raccordo di quest'ultima con gli Enti fondatori, che ne esprimono la volontà collegiale.

Al fine di una corretta informativa circa gli sviluppi e l'esito dell'azione congiunta, inoltre, l'organo esecutivo della società dovrà redigere una relazione semestrale da sottoporre al vaglio dell'assemblea, e da comunicare, altresì, ai Comuni secondo le modalità fissate nel regolamento di controllo analogo.

I Comuni aderenti, a loro volta, secondo le modalità fissate nel regolamento di controllo analogo, sono impegnati a trasmettere tempestivamente al consiglio di amministrazione le deliberazioni e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con l'attività sociale.

TITOLO SECONDO
CAPITALE SOCIALE
ARTICOLO 6

CAPITALE - PARTECIPAZIONI

Il capitale sociale è statutariamente fissato in Euro centoventimila/00 (Euro 120.000,00).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-*ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

Il capitale sociale può essere posseduto soltanto da Enti pubblici. In nessun caso possono essere esercitati per le

partecipazioni trasferite in violazione del presente comma il diritto di voto e gli altri diritti sociali.

ARTICOLO 7 DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società è quello indicato in sede di costituzione, di acquisto delle partecipazioni quote o di nomina.

TITOLO TERZO SOCI

ARTICOLO 8 OBBLIGHI

Ciascun socio è tenuto a:

- effettuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 2615 ter del codice civile, su formale deliberazione dell'organo amministrativo, ed in proporzione delle rispettive quote di partecipazione;
- mantenere la massima riservatezza sulle cognizioni acquisite grazie alla partecipazione alla società che non siano di pubblico dominio, con particolare riferimento ai procedimenti tecnologici;
- rispettare il presente statuto, nonché il Regolamento.

ARTICOLO 9 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi. Pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e di tutti i diritti alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di

pagamento. L'organo amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 12.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 30 giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la

prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali di godimento sulle stesse è richiesto il gradimento dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali di godimento, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

- Enti pubblici, prioritariamente Regione Campania, Provincia di Caserta;
- Enti locali;
- Camera di Commercio di Caserta.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I soci decidono con le maggioranze di cui al successivo articolo 19. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere motivata.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata al socio al domicilio individuato ai sensi del precedente art. 7, la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto dall'assemblea dei soci; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno, secondo quanto stabilito nel presente articolo. Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica la disciplina sopra prevista.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate ai domicili individuati ai sensi del precedente articolo 7.

ARTICOLO 10

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell'oggetto della società;
b. il cambiamento del tipo della società;
c. la fusione e la scissione della società;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. il trasferimento della sede della società all'estero;
f. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
j. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c..
Il diritto non può essere esercitato per i primi tre anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

- a) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci eserciti un'attività concorrente a mezzo di soggetti interposti;
- b) grave inosservanza delle delibere legittimamente assunte dagli organi sociali.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 12.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c..

ARTICOLO 12

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10 ed 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 10, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente, fermo quanto previsto al precedente articolo 11 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c..

TITOLO QUARTO

CAPO I

ARTICOLO 13

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

g. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

L'assemblea autorizza inoltre, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5), c.c., il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti:

a) la cessione e la dismissione di rami d'azienda;

b) le operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate;

c) l'acquisto di partecipazioni societarie;

d) ogni altro atto di straordinaria amministrazione;

e) l'esecuzione di ogni operazione societaria, anche se di ordinaria amministrazione, che importi un impegno finanziario per la società superiore ad Euro 50.000,00.

L'assemblea esprime inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno, il proprio parere sul bilancio preventivo annuale, sul piano industriale e su altri eventuali documenti di tipo programmatico, predisposti dall'organo amministrativo prima della deliberazione di approvazione da parte dell'organo amministrativo stesso.

ARTICOLO 14

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 15

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 16, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando idonea certificazione delle risultanze del Registro delle Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 16 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea è composta dai sindaci o dai commissari dei Comuni aderenti al consorzio.

Il Sindaco può delegare la rappresentanza nell'assemblea ad un assessore o ad un consigliere. La delega e la revoca della stessa devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al presidente dell'assemblea. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica rivestita nell'Ente rappresentato. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ordinaria e tre giorni per quelle straordinaria, con lettera raccomandata, telegramma o fax, fatto pervenire agli aventi diritto ai domicili individuati ai sensi del precedente articolo 7. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica certificata a agli aventi diritto che abbiano comunicato alla società i propri indirizzi.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 17

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Sindaco di San Cipriano d'Aversa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 18

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 17. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 19

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 13 lettere d), e) ed f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento della società peraltro possono essere deliberati soltanto con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti (4/5) del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Nel caso di gradimento dei soci espresso per l'ingresso di nuovi Enti come previsto dall'articolo 9, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c..

ARTICOLO 20

AMMINISTRATORI

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte e ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 nonché il disposto del successivo art. 32.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

ARTICOLO 21

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 22

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di due amministratori e comunque nei casi di legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro

dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 23

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le specifiche autorizzazioni assembleari di cui al precedente art. 13.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 24

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 25

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la

cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Si applicano in ogni caso i commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito dalla L. 7.8.2012 n. 135, come modificati dalla L. 11.8.2014 n. 114 di conversione del D.L. 24.6.2014 n. 90.

Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del citato **D.Lgs. n. 472/1997**.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

ARTICOLO 26

ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo la Società può nominare, con decisione dei soci, un Sindaco, un Collegio Sindacale e/o un revisore; la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 27

COMPOSIZIONE E DURATA

In tutti i casi in cui si procede alla loro nomina, al Sindaco o al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. c.c.. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci sono nominati dai soci nel rispetto del disposto del successivo art. 32. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ARTICOLO 28

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

ARTICOLO 29

CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 30

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c.. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 22 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 31

REVISORE

Quando la nomina del sindaco o del collegio sindacale non è obbligatoria per legge, in alternativa ad essi la società può nominare per il controllo contabile un revisore iscritto nell'apposito registro, al quale si applicano le norme previste in tema di società per azioni. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con decisione dei soci approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

ARTICOLO 32

PARITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.P.R. 30.11.2012 n. 251 nella composizione degli organi collegiali di amministrazione e controllo della società deve essere assicurata la presenza della rappresentanza di genere di cui alla L. 12.7.2011 n. 120, e pertanto i membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere ed almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.

TITOLO QUINTO

FONDO CONSORTILE - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 33

FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile, oltre che dal capitale sociale, è costituito:

- dai contributi versati ex art. 2615 ter c.c.;
- dai beni e dalle attrezzature acquistati dalla società;
- dalle altre somme di pertinenza della società che vengano a ciò destinate dall'assemblea sociale.

Per tutta la durata della società, i soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile.

Le somme versate dai soci alla società si intendono comunque infruttifere di interessi.

ARTICOLO 34

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono ogni trentuno dicembre.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini di legge, alla compilazione del bilancio.

ARTICOLO 35

BILANCIO

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata nei tempi di legge.

ARTICOLO 36

UTILI

Fermo restando che la società consortile non ha scopo di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- una somma pari al cinque per cento (5%) a riserva legale;
- la restante parte potrà essere destinata, in base a quanto deliberato dall'assemblea, al Fondo Consortile, o a riserva straordinaria, ovvero essere stornata ai soci in proporzione all'eventuale contributo versato nel corrispondente esercizio di gestione.

TITOLO SESTO

SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 38

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e quelle che abbiano ad oggetto il pagamento di somme dovute dai soci nei confronti della società, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Caserta, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui

il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17.1.2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con metodo assembleare e con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con metodo assembleare e con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 39

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Domenico Fontana

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pasquale Giordano

Il sottoscritto Segretario Comunale, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio N. della sede comunale oggi e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi, come prescritti dall'art.124 T.U. 267/2000-

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pasquale Giordano

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art.134 comma 4 legge 267/2000

° Per dichiarazione di immediata esecutività del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134 comma 3 legge 267/2000

Li 03-07-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pasquale Giordano

Trasmessa copia a:

Albo Pretorio

Sede

Ragioneria

Sede

U.T.C.

Sede

Altro